



PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente

Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 1/1

al SUAP del Comune di Castelnuovo del Garda

(rif. ns. prot. 59600/17)

Oggetto: Procedure semplificate.

Trasmissione determinazione n. 4822/17 - ditta ECOSERVIZI SNC.

Trasmetto determinazione dirigenziale n. 4822/17¹, intestata alla ditta ECOSERVIZI SNC relativa all'iscrizione al n. 17 del Registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.

Distinti saluti,



il tecnico
Barbara De Rossi

1 con modifica sostanziale

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)

indirizzo Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona
responsabile del servizio Luigi Sansoni
responsabile del procedimento Giuseppe Biondani
supporto tecnico/amministrativo Barbara De Rossi
Procedure semplificate
telefono 0459288292
PEC settore ambiente: ambiente.provincia.vr@pecveneto.it
web: www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.

codice fiscale 00654810233
partita IVA 00654810233

allegati n. 1

file Ecoservizi ampliamento
Raee.odt



PROVINCIA DI VERONA
Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti
U.O. Rifiuti Speciali

Oggetto:	Ditta ECOSERVIZI s.n.c. sede operativa in Via Custoza, 3 - località Oliosi di Castelnuovo del Garda, iscritta al n. 17 del Registro Provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.
-----------------	---

determinazione n. **4822** /17 del **21** dicembre 2017

Decisione

Il dirigente¹ del Settore Ambiente della Provincia di Verona:

1. conferma l'iscrizione della ditta ECOSERVIZI s.n.c., di Brandellero Paolo & C. con sede legale e operativa in via Custoza n. 3, loc. Oliosi di Castelnuovo del Garda (VR), al numero 17 del Registro Provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata a seguito di modifica sostanziale dell'impianto;
2. da atto che la Ecoservizi snc è autorizzata ad esercitare le operazioni di recupero rifiuti come previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998² fino al 5 luglio 2022³;
3. da atto che la medesima ditta è ammessa a svolgere l'attività di recupero rifiuti con la tipologia, le caratteristiche ed i quantitativi come riportati nella "comunicazione" pervenuta tramite SUAP il 10 luglio 2017⁴ e secondo quanto riportato nel "prospetto attività di recupero" che fa parte integrante del presente provvedimento.

Fatto

La ditta ECOSERVIZI snc svolge l'attività di micro-raccolta di rifiuti speciali non pericolosi presso altre attività produttive, di servizi e commerciali.
Con determinazione dirigenziale n. 331/09 è stato assegnato alla Ecoservizi snc il numero 17 di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.
Con successiva determinazione n. 4385/12 è stata autorizzata una modifica non sostanziale dell'impianto in oggetto.
In data 16 marzo 2017, con determinazione n. 1053/17, è stata rinnovata l'iscrizione al registro provinciale delle procedure semplificate;
A seguito comunicazione di modifica sostanziale di cui in premessa – punto 3, la Ecoservizi ha inviato apposita documentazione, poi integrata, per l'attività di gestione RAEE (solo fase R13), è stata effettuata la visita preventiva⁵ in data 11

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'art. 75 del vigente statuto della Provincia e gli art. 28 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del settore ambiente, obiettivo 1, azione 3.

² Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. .

³ 5 anni da data presentazione al suap della comunicazione per modifica sostanziale.

⁴ Acquisita al registro provinciale al prot. n. 59600 del 10 luglio 2017

⁵ Come previsto dall'art. 216, comma 1 del dlgs 152/06

luglio 2017⁶, da personale tecnico di questa Provincia, dalla quale è emerso che l'area è stata predisposta per l'esercizio di tale attività;

L'impresa effettua, presso la sede operativa, anche le operazioni di messa in riserva (R13) della tipologia di rifiuti 13.20 di cui al DM 5/2/98 e ss.mm.ii. che periodicamente invia al recupero (R5), tramite ditte specializzate;

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase di istruttoria⁷ effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, si fonda sulla verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla disciplina tecnica contenuta nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

La decisione di concedere un tempo per produrre la documentazione prevista dalla DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017, si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici⁸.

Obblighi La ditta ECOSERVIZI s.n.c. di Brandellero Paolo è tenuta a svolgere l'attività di recupero rifiuti non pericolosi secondo la comunicazione inviata, citata in premessa, pena l'emissione da parte della Provincia di un provvedimento di divieto di inizio/prosecuzione dell'attività. In particolare la ditta deve:

1. entro trenta (30) giorni dal rilascio del presente provvedimento, prestare/adeguare le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014⁹, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare la nota provinciale del 13 giugno 2014¹⁰ ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti). L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;
2. svolgere l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I, Capo V, del D.lgs. n. 152/2006, dal D.M. 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal D.M. n. 186/2006 e secondo quanto contenuto nell'istanza inoltrata dalla ditta come schematizzato nel prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento;
3. gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi;
4. accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la "voce specchio" con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classifichino la non pericolosità

⁶ ns prot 60888 del 13/7/2017

⁷ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; D.M. 5/02/1998

⁸ nel caso in cui siano già state formalmente richieste le integrazioni documentali.

⁹ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

¹⁰ Nota prot. n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;

5. garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nelle comunicazioni inviate alla Provincia di Verona in conformità quindi a quanto indicato dalle norme tecniche del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii;
6. versare, entro il 30 aprile di ogni anno, i diritti di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano in procedura semplificata, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal D.M. 350/98;
7. poiché la sola attività di messa in riserva (R13), trattandosi di mero stoccaggio, non produce materia prima secondaria ed i residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati, in uscita dall'impianto da formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo, l'impresa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del D.lgs. n. 152/2006, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente.
8. Inoltre, il gestore è tenuto ad effettuare la "verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza", di cui alla DGRV 1400/2017, in conformità a quanto previsto dalla medesima Deliberazione, all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)¹¹, provvedendo a trasmettere a Provincia, Arpav e Comune, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4. dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017¹². Il mancato rispetto del termine anzidetto comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

Avvertenze La presente iscrizione al Registro Provinciale **scade il 5 luglio 2022**. Prima della scadenza¹³ e comunque in caso di modifica sostanziale¹⁴ delle operazioni di recupero, la ditta deve rinnovare la comunicazione di esercizio dell'attività

¹¹ "Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2."

¹² "Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali **non è necessaria la valutazione di incidenza**, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la "relazione tecnica" con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.

Il proponente di **piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza** (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza; gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.

Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale."

utilizzando l'apposita modulistica.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la Provincia di Verona si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 sulle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell'impresa.

Sono demandati ad A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

La Provincia di Verona, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio¹⁵, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dalla scrivente amministrazione.

Il presente atto, adottato nel rispetto delle attribuzioni di competenza stabilite dal D.lgs. n. 152/2006, non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti.

Il presente provvedimento va trasmesso al legale rappresentante della ditta ECOSERVIZI snc di Brandellero Paolo, al Comune di Castelnuovo del Garda, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, all'Azienda ULSS n. 9 - Dipartimento di Prevenzione e al responsabile dell'ufficio Procedimenti Deliberativi di questa Provincia.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹⁶ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica¹⁷.



Il dirigente
dott. Paolo Malesani

Paolo Malesani

¹³ La comunicazione di rinnovo va presentata con congruo anticipo, almeno 3 mesi prima della scadenza, onde consentire alla provincia di svolgere le verifiche d'ufficio

¹⁴ Per "modifica sostanziale" si intende un potenziamento dell'impianto che possa produrre effetti negativi sull'ambiente. Le modifiche sostanziali diventano operative decorsi 90 giorni dalla loro comunicazione alla Provincia.

¹⁵ stabilite dalla Parte IV, Titolo I, Capo V del d.lgs. n. 152/2006, dal d.m. 05/02/1998 e dal d.lgs. n.151/2005

¹⁶ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

¹⁷ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

PROSPETTO ATTIVITA' DI RECUPERO

ECOSERVIZI SNC*impianto in Via Custoza, 3 - località Oliosi di Castelnuovo del Garda*

Tipologia rifiuti		Attività di recupero		Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Codice C.E.R.	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Sigla R(n)	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.
13.20	080318	13.20	R13	/
	160216			
	160214	5.16	R13	/
	160216			

Tipologia rifiuti	Sigla	Quantità annua totale di rifiuti ritirati presso l'impianto (all.1 modulo comunicazione)		Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero (all.2 modulo comunicazione)	
		t	m ³	t	m ³
13.20	R13	80	614,4	12,5	96
5.16	R13	50	240	4	19,2
totale		130	854,4	16,5	115,2

